

Testo originale

Convenzione del 20 maggio 1987

tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Ungheria e la Confederazione Svizzera relativa ad un regime comune di transito¹

Decisione n. 2/1999 del comitato misto CE/EFTA «transito comune», del 30 marzo 1999, che modifica l'allegato I della convenzione del 20 maggio 1987² relativa ad un regime comune di transito

Accettata il 30 marzo 1999

Entrata in vigore per la Svizzera il 31 marzo 1999

Il Comitato misto,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando che è necessaria una rete informatica internazionale per permettere lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dopo l'entrata in vigore del sistema di transito informatizzato introdotto dalla decisione n. 1/1999³ del comitato misto;

considerando che la Comunità europea ha già sviluppato l'interfaccia "rete comune di comunicazione/sistemi comuni" (CCN/CSI) dotata di tutte le caratteristiche previste;

considerando che è opportuno estendere la CCN/CSI ai paesi EFTA e prevedere le modalità della loro partecipazione;

considerando che è, di conseguenza, necessario modificare l'allegato I della convenzione,

decide:

¹ La Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito concerneva originariamente le seguenti parti contraenti: Comunità economica europea, Repubblica d'Austria, Repubblica di Finlandia, Repubblica d'Islanda, Regno di Norvegia, Regno di Svezia e Confederazione Svizzera. Il 1° gennaio 1995, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito alla Comunità economica europea e da tale data non sono più parti contraenti autonome della Convenzione. La Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Repubblica di Ungheria hanno aderito alla Convenzione il 1° luglio 1996.

² RS **0.631.242.04**

³ RU **1999** 2192

Art. 1

L'allegato I della convenzione è modificato nel seguente modo:

Il seguente nuovo paragrafo è inserito come paragrafo 1 bis all'articolo 23 bis:

«1bis. Per lo scambio di informazioni previsto al paragrafo 1, l'interfaccia 'rete comune di comunicazione/sistemi comuni' (CCN/CSI) della Comunità viene utilizzata da tutte le parti contraenti. Le modalità della partecipazione finanziaria dei paesi EFTA e gli altri aspetti pertinenti vengono concordati tra la Comunità e ciascuno dei paesi EFTA.»

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 1999.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1999.

Per il comitato misto

Il presidente: Frida Nokken